

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1279 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2020

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020

*Per la Commissione
a nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo sotto forma di una medaglia in metallo comune, non placcata con metalli preziosi, in varie forme (circolare, rettangolare, irregolare ecc.) e dimensioni (di solito di diametro compreso tra 35 e 70 mm). L'articolo può essere decorato con vari motivi (iscrizioni) ed è di colore oro, argento o bronzo. Può essere munito nell'estremità superiore di un occhiello per essere appeso a un nastro e indossato intorno al collo.</p> <p>L'articolo è destinato ad essere utilizzato come una medaglia, per decorare una persona dopo una vittoria in una gara, con o senza nastro.</p> <p>Cfr. immagini (*)</p>	7117 19 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 11 del capitolo 71, nonché dal testo dei codici NC 7117, 7117 19 e 7117 19 00.</p> <p>L'articolo è concepito per essere indossato, anche sugli abiti. È considerato un piccolo oggetto ornamentale [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 7117, primo paragrafo].</p> <p>La classificazione nella voce 8306 come «oggetti di ornamento di metalli comuni» è esclusa in quanto l'articolo non è concepito essenzialmente per decorare case, uffici ecc. (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8306, parte B, primo paragrafo). La voce in questione comprende soltanto i medaglioni diversi da quelli che costituiscono oggetti per ornamento personale (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8306, parte B, terzo paragrafo, punto 1).</p> <p>Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 7117 19 00 come «altre minuterie di bigiotteria di metalli comuni».</p>

(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

